



GIRO DEL 1000 COMITATO
DELLA PICCOLA
GRANDE PIAZZA

PIAZZA DEI CADUTI - PALAZZO GIANNANTONIO - TEL. 0835.585.711 FAX 0835.581.208
P. I. 00116240771 - C.F. 81001230770 - WEB SITE: WWW.COMUNEPISTICCI.IT

**CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CURA
DELLE AREE DESTINATE A VERDE PUBBLICO,
GRATUITO E SENZA ATTIVITA' LUCRATIVE**

L'anno, il giorno
del mese di, in Pisticci e nella
Residenza Municipale, tra:

- il Comune di Pisticci, rappresentato dal
....., nella sua qualità di Dirigente
....., C. F. 81001220770, in
proseguo denominato "Comune";

- *(per i soggetti diversi da cittadini singoli)*

il sig. nato a
..... il
e residente in alla Via
..... nr.,
C.F., nella sua qualità di
..... del
.....
con sede legale in
alla Via nr.
....., C.F./P.I.,



in prosieguo denominato "Affidatario".

- (per i cittadini singoli)

il sig. nato a
il e residente in
..... alla Via
..... nr.,
C.F., in prosieguo denomi-
nato "Affidatario";

Premesso:

- che il "Comune", nella consapevolezza che le aree destinate a verde pubblico appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con apposito Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 10 agosto 2015 ha disciplinato l'affidamento della cura di queste aree, da parte di soggetti diversi;
- che con deliberazione di Giunta Comunale nr.24 del 10 febbraio 2016, modificata ed integrata con successiva deliberazione di Giunta Comunale nr. 39 del 1° aprile 2016, ai sensi dell'articolo 3 del predetto Regolamento, sono state individuate le area destinate a verde pubblico da affidare;
- che con determinazione dirigenziale nr.22/AA.PP. del 21 aprile 2016 sono stati approvati gli atti per la procedura di affido a mezzo di avviso pubblico;



- che con successiva determinazione dirigenziale nr. del, ai sensi del 1° comma dell'art. 13 del predetto Regolamento Comunale per l'affido della cura delle aree a verde pubblico approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 21 del 10 agosto 2015, è stato integrato lo schema di convenzione;
- che con determinazione dirigenziale nr. del è stato approvato il verbale di gara ed all' "Affidatario" è stata affidata l'area destinata a verde pubblico di mq., distinta in catasto al Fg. di mappa, p.lla, così come da planimetria allegata alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 18 marzo 2016 è stato approvato il Regolamento Comunale sulla "collaborazione tra volontari civici ed Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di interesse generale", applicabile, quanto alle riduzioni fiscali e agli altri riconoscimenti, anche in favore dei soggetti che abbiano stipulato la convenzione di affido e svolto le relative attività entro termini e modalità ben precise;

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante e sostan-



ziale del presente atto, tra i contraenti viene convenuto e stipulato quanto segue.

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto della presente convenzione è l'affidamento della cura dell'area destinata a verde pubblico di mq. _____, distinta in catasto al Fg. _____ di mappa, p.lla _____, così come da planimetria allegata alla presente convenzione per costituirne parte integrante e sostanziale.



ART. 2 - FINALITÀ DELL’AFFIDO

1. L’Affidatario, come sopra generalizzato, accetta l’affido dell’area di cui al precedente articolo 1, prendendosene cura con la diligenza del buon padre di famiglia ed assumendo l’onere di eseguire i seguenti interventi:

- manutenzione ordinaria: _____

- manutenzione con miglioria: _____

2. Fatte salve le attività di supporto richieste al Comune nella Relazione Illustrativa presentata dall’Affidatario, tutte le attività di manutenzione ordinaria delle aree verdi oggetto dell’affido, non

rientranti tra gli interventi di competenza dell'Affidatario, restano di competenza del Comune.

ART. 3 - DURATA DELL'AFFIDO

1. L'affido delle aree di cui al precedente articolo 1 ha decorrenza dalla data della stipula del presente atto ed ha durata di 3 (tre) anni. Non è ammessa proroga tacita.

ART. 4 - ONERI ED OBBLIGHI DELL' "AFFIDATARIO"

1. L' "Affidatario", a far tempo dalla data di stipula della presente convenzione, prenderà in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi previsti nel precedente articolo 2.
2. L'area affidata manterrà le funzioni in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici e, pertanto, è vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso pubblico dell'area stessa e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori. L'affidamento dell'area non potrà in nessun caso comportare inibizioni e/o limitazioni dell'uso della stessa area da parte della collettività.
3. Ogni intervento effettuato a cura dell' "Affidatario" sull'area affidata si intende acquisito al patrimonio comunale e senza che l'"Affidatario" stesso abbia nulla a pretendere, a qualunque titolo per eventuali la-



vori ed intereventi effettuati.

4. Quanto realizzato sull'area in contrasto con quanto indicato nella presente convenzione, dovrà essere rimosso a cura e spese dell'"Affidatario".
5. L'Affidatario dovrà farsi carico della fornitura e consumo di acqua e di energia elettrica esclusivamente nei casi in cui l'acqua e l'energia elettrica non vengano messe a disposizione dal Comune.



ART. 5 - RESPONSABILITA' DELL' "AFFIDATARIO"

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art.6, l'"Affidatario" si assume la piena e completa responsabilità:
 - a) per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto nel presente atto;
 - b) per la mancata realizzazione degli interventi previsti nella presente convenzione;
 - c) per eventuali danni e/o infortuni causati a terzi, nonché al patrimonio comunale, derivanti dall'esecuzione degli interventi previsti nella convenzione di affidamento;
 - d) per eventuali danni causati a terzi dalla collocazione dei cartelli informativi (targhe di ringraziamento), ovvero da elementi di arredo urbano o

altri mezzi pubblicitari.

2. L' "Affidatario" rinuncia a qualsiasi pretesa giuridica avente ad oggetto la titolarità dell'area affidata che rimane proprietà del "Comune". E' vietata qualsiasi forma di cessione a terzi delle attività e degli interventi previsti nella presente convenzione.

ART. 6 - ONERI E RESPONSABILITA' DEL "COMUNE"

1. Il Comune assicura, a proprie cure e spese, l'Affidatario per:
 - la responsabilità civile per danni a terzi connessi allo svolgimento delle attività previste nella presente convenzione;
 - gli infortuni subiti dai soggetti affidatari a causa dello svolgimento delle attività previste nella presente convenzione.
2. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1°, il "Comune" rimane sollevato da ogni e qualunque forma di responsabilità, sia civile che penale, prevista a carico dell' "Affidatario" ai sensi del comma 1° del precedente articolo 5.
3. Resta a carico del "Comune" ogni responsabilità prevista dal vigente ordinamento a carico del concessionario.

**ART. 7 - GRATUITA', BENEFICI FISCALI E
ALTRI RICONOSCIMENTI**

1. Lo svolgimento delle attività previste nella presente



convenzione non comporta alcuna remunerazione da parte del "Comune" in favore dell' "Affidatario". Non è dovuto nemmeno il rimborso delle spese sostenute a qualunque titolo.

2. L' "Affidatario" non potrà svolgere alcuna attività lucrativa sull'area affidata, pena la revoca della convenzione.

3. Ai fini della presente convenzione, non è considerata attività lucrativa la pubblicità delle iniziative tramite:

a) cartelli informativi:.....

.....
.....

b) elementi di arredo urbano:.....

.....
.....

c) altri mezzi pubblicitari:.....

.....
.....

4. Per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione non è dovuta dall'Affidatario la tassa per l'occupazione del suolo pubblico, nè è dovuta l'imposta sulla pubblicità per l'installazione dei cartelli informativi, degli elementi di arredo urbano e degli altri mezzi pubblicitari innanzi indicati, in



quanto aventi la finalità di pubblicizzare soggetti terzi che vogliano offrire ai volontari attrezzature, mezzi, strumenti di lavoro, piantagioni e quant'altro ritenuto utile allo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione.

5. Resta salva ed impregiudicata l'applicazione delle disposizioni di natura fiscale tra l'affidatario ed il soggetto terzo pubblicizzato.
6. Si fa espresso rinvio al Regolamento Comunale sulla "collaborazione tra volontari civici ed Amministrazione Comunale per lo svolgimento di attività di interesse generale", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 18 marzo 2016, per le parti applicabili alla presente convenzione.



ART. 8 - REVOCA E RECESSO

1. Il "Comune" potrà revocare la presente convenzione in ogni momento, per ragioni di pubblico interesse e/o inadempienza da parte dell' "Affidatario". In caso di revoca, lo stesso "Affidatario" non avrà diritto ad alcun risarcimento e/o rimborso per gli interventi realizzati e/o l'attività svolta.
2. La convenzione sarà, altresì revocata, qualora venga accertato che l' "Affidatario" svolge attività lucrativa sull'area affidata o realizzi interventi non previsti nella convenzione.

3. Fatto salvo quanto previsto nei commi 7° ed 8° dell'articolo 7 del Regolamento Comunale per l'affido della cura delle aree verdi, l'"Affidatario" potrà recedere anticipatamente dalla convenzione con preavviso di almeno 3 (tre) mesi.

ART. 9 - CONTROVERSIE

1. La competenza per eventuali controversie inerenti e dipendenti dall'esecuzione della presente convenzione, è quella del Tribunale di Matera.



ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Ai fini della presente convenzione le parti autorizzano l'utilizzo dei propri dati personali necessari, ai sensi del D.Lgs. nr. 196/2003; il "Comune", ai sensi dell'art. 13 dello stesso D.Lgs. nr. 196/2003, informa l'"Affidatario" che tratterà i dati inseriti nel presente affidamento esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non contemplato nella presente convenzione si rinvia alle leggi e ai regolamenti vigenti.

2. La presente convenzione sarà registrata solo in caso d'uso a cura e spese della parte che ne richiede la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il "Comune"

L' "Affidatario"

.....

.....

